

Nuovo Codice Appalti: applicabilità

Riconsiderando il comunicato del 22.04.16, ANAC, con un nuovo comunicato del 03.05.2016, ha definitivamente stabilito che la nuova disciplina si applica ai bandi e gli avvisi pubblicati a partire dal 20.04.2016.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/news?id=7595d1da0a77804250478510fac0908a>

Nuovo Codice Appalti, Errata Corrigé

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.2016 l'avviso di rettifica che contiene il Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Gli errata corrigé, pubblicati dopo quasi 3 mesi dalla pubblicazione del decreto, contengono 167 modifiche su un testo composto da 220 articoli; modificano 98 articoli su 220 (il 44% dell'articolo).

Nuovo Codice Appalti: attestazione SOA

In seguito ad alcuni quesiti posti dalle SOA, ANAC, con il comunicato del 31.05.2016, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della qualificazione a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice e in attesa delle linee guida ANAC.

In particolare l'Autorità ritiene che, durante il periodo transitorio, è confermata la vigenza delle norme di cui al DPR 207/2010 (Parte II, Titolo III) per quello che riguarda la carenza del requisito di cui all'art. 63 (certificazione ISO 9001) e l'utilizzo dei procedimenti ex art. 40, comma 9-ter del D.lgs 163/2006.

Inoltre ANAC ha confermato che l'abrogazione del D.lgs 163/2006 ha ridotto il periodo di riferimento per la valutazione dei requisiti da dieci a cinque anni a partire dalla data di stipula del contratto con la SOA.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6524>

Nuovo Codice Appalti: FAQ dall'ANAC

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute all'ANAC con l'entrata in vigore del Nuovo Codice, l'Autorità, con il comunicato del 08.06.2016, ha predisposto apposite FAQ relative al periodo transitorio.

Fra i vari chiarimenti, si evidenzia in particolare che per la qualificazione e la partecipazione alle gare dei consorzi si continua ad applicare la parte II, titolo III del DPR 207/2010 fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2 del Codice.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6520>

Nuovo Codice Appalti: linee guida

ANAC ha approntato le prime cinque linee guida relative al Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016):

- il Direttore dei Lavori
- Il Direttore dell'esecuzione
- il RUP
- l'offerta economicamente più vantaggiosa
- i servizi di ingegneria e architettura.

In merito ai primi due documenti, il Consiglio dell'Autorità ha approvato le proposte da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'adozione del decreto ministeriale di competenza.

In merito agli altri tre documenti, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione definitiva, il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni del Senato e della Camera dei Deputati.

Esclusione dalle procedure di appalto

L'art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) contiene la disciplina dei motivi di esclusione dell'operatore economico o del subappaltatore dalle gare per appalti pubblici.

Rispetto alle precedenti disposizioni contenute nell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, il Nuovo Codice:

- integra il catalogo dei reati che, in caso di condanna definitiva (o patteggiamento) emessa nei confronti del titolare o altri rappresentanti dell'impresa, determinano l'esclusione dalla gara;
- precisa il significato di "gravi violazioni" relative al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, il cui accertamento definitivo è motivo di esclusione dalla gara;
- precisa maggiormente le ipotesi di esclusione derivanti da comportamenti illeciti dell'operatore economico;
- introduce come cause di esclusione il conflitto di interesse, non diversamente risolvibile e una specifica ipotesi di distorsione della concorrenza.

In particolare, l'art. 80, comma 5, lett g) precisa che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Al fine di chiarire i procedimenti per l'iscrizione nel casellario informatico, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso il comunicato 31.05.2016.

In particolare, ANAC ha chiarito che la causa di esclusione prevista da tale disposizione opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

L'art. 83, comma 2 del Nuovo Codice (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*) demanda all'Autorità il compito di emanare linee guida per la disciplina del sistema di qualificazione con le quali, in base a quanto stabilito dall'art. 84, comma 8, andranno disciplinati anche i casi e le modalità di sospensione o di annullamento dell'attestazione.

Nell'attesa che l'ANAC emani queste linee guida, continuano a valere le disposizioni previste nella Parte II, Titolo III (e allegati richiamati) del DPR 207/2010.

Nelle more dell'adozione delle citate linee guida e della necessaria conseguente revisione del Regolamento che disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio, l'ANAC ritiene ancora applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice, la disciplina dell'art. 40, comma 9-quater, D.lgs. 163/2006.

Per quanto concerne, invece, eventuali illeciti commessi durante il "regime transitorio" (e cioè sino all'emanazione delle linee guida di cui sopra), in base al combinato disposto degli art. 216, comma 14, D.lgs. 50/2016 e dell'art. 83, comma 2, risulteranno applicabili sia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del DPR 207/2010 - con la conseguenza che permane l'obbligo delle SOA di avviare i procedimenti di verifica della documentazione e delle dichiarazioni esibite dall'impresa attestanda - sia quelle contenute nel Regolamento del 26 febbraio 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità.

Nuova SCIA semplificata

Il Consiglio dei Ministri del 15.06.2016 ha approvato un decreto legislativo che modifica la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività.

In sostanza è previsto l'utilizzo di un unico modulo valido su tutto il territorio nazionale, da presentare anche in via telematica presso un unico ufficio competente che dovrà interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate.

E' stata inoltre disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e che deve indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Successivi decreti legislativi dovranno individuare quali siano le attività oggetto di sola comunicazione, di SCIA o di silenzio assenso, o quelle per le quali è necessario il titolo espresso.